

REGOLAMENTO DISCIPLINARE
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
in applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti
(DPR 24 Giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235)

La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei giovani che le sono affidati. Pertanto è compito della scuola adoperarsi per prevenire i comportamenti scorretti degli alunni. Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, trasferimenti da casa a scuola, viaggi d'istruzione...), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da configurarsi come non rispetto dei loro doveri. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'eventuale inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Per rendere consapevoli alunni e famiglie del processo educativo messo in atto dalla Scuola, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, verrà letto in classe il Regolamento Disciplinare d'Istituto al fine di:

- a) far conoscere diritti e doveri degli studenti
- b) sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle conseguenze delle azioni da loro stessi messe in campo: conoscenza delle scorrettezze/inadempienze sanzionabili all'interno della Comunità scolastica; conoscenza delle sanzioni disciplinari applicabili.

Tutte le inosservanze per il mancato rispetto del Regolamento Disciplinare saranno sempre tenute in considerazione dal Consiglio di Classe per l'attribuzione del voto di comportamento (Griglia per l'attribuzione della valutazione del comportamento).

Al fine di improntare i rapporti scuola-famiglia alla massima trasparenza e collaborazione, i genitori, in ogni momento, possono consultare il Registro elettronico per avere informazioni in tempo reale sulle assenze e/o ritardi dei propri figli, sui voti, le lezioni, i compiti assegnati e i provvedimenti disciplinari.

ART. 1: PRINCIPI GENERALI

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

ART. 2: DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. L'istituto garantisce agli studenti i seguenti diritti:

- l'attuazione dell'offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
- la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
- un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di loro competenza;
- una valutazione trasparente e tempestiva;
- iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio.

ART. 3: DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a:

- presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;

- rispettare le scadenze per le giustificazioni delle assenze;
- svolgere i compiti scritti e orali assegnati ed impegnarsi nello studio;
- prestare l'attenzione necessaria e richiesta all'attività didattica programmata;
- essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti;
- utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'istituto o altrui;
- avere cura dell'ambiente scolastico;
- avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- avere cura della propria persona, dell'igiene personale e dell'abbigliamento nel rispetto della convivenza civile;
- non compiere atti che offendono la morale e la civile convivenza e turbano la vita della comunità scolastica;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono a trovare.

ART. 4 : SANZIONI DISCIPLINARI

1. Le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili agli studenti sono:

- a) **richiamo verbale** da parte dei docenti o del Capo d'Istituto;
- b) **annotazione** sul registro elettronico da parte dei docenti;
- c) **nota disciplinare** sul registro elettronico da parte dei docenti;
- d) **comunicazione alla famiglia** da parte del docente o del D.S. o del Coordinatore del c.d.c.;
- e) **convocazione dei genitori** da parte del D.S. o del Coordinatore del c.d.c.;
- f) **sospensione dall'attività didattica** da 1 a 15 giorni, disposta dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria.

2. Al raggiungimento delle 5 note disciplinari sul registro di classe per infrazioni riguardanti i doveri indicati nell'art. 3, è previsto l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

ART. 5: PUNTUALITÀ E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI RITARDI

1. La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Pertanto:

- a. Gli alunni sono tenuti a giungere in orario a scuola e trovarsi in classe entro l'inizio delle lezioni. Gli alunni della scuola secondaria di II grado devono trovarsi in classe entro le ore 8.00.
- b. Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso in classe con annotazione del ritardo e dell'ora effettiva d'ingresso sul registro di classe e sul registro elettronico. **Qualora il ritardo superi i 20 minuti l'alunno viene ammesso in aula, ma si considera presente dalla seconda ora; pertanto, qualunque verifica scritta o orale potrà essere svolta a partire dalle ore 9.**
- c. Nei casi in cui si verificano frequenti ritardi, giustificati o no da riferite cause di forza maggiore, che possono incidere sul rendimento scolastico o che fanno sorgere dubbi sulle cause degli stessi, il coordinatore provvederà ad avvisare telefonicamente e/o in forma scritta le famiglie.
- d. I docenti segnaleranno periodicamente al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni che compiono ritardi sistematici.

2. Sanzioni

I ritardi frequenti saranno sanzionati con la comunicazione alla famiglia e influiranno sulla valutazione quadrimestrale del comportamento. Dopo 10 ingressi in ritardo, l'alunno verrà sospeso con obbligo di frequenza per una durata non superiore a 3 giorni.

ART. 6 : FREQUENTI USCITE ANTICIPATE

1. Gli alunni potranno uscire prima della fine delle attività didattiche per seri motivi familiari o per sottoporsi a visite mediche programmate e coincidenti con l'orario delle attività didattiche, soltanto se prelevati da uno dei genitori o da un parente maggiorenne autorizzato dallo stesso genitore attraverso l'autorizzazione sul registro elettronico. In caso di malessere improvviso il docente contatterà la famiglia telefonicamente per autorizzare l'uscita anticipata e il genitore tempestivamente autorizzerà l'uscita sul registro elettronico. Il docente stesso registrerà la chiamata su modello di fonogramma.

Gli alunni maggiorenni potranno uscire da scuola prima della fine delle attività didattiche mediante presentazione di una richiesta scritta e sottoscritta da loro stessi, soltanto dopo aver documentato le personali esigenze alla Presidenza che, valutata la serietà dei motivi addotti, autorizzerà l'uscita anticipata solo se confermata telefonicamente da un genitore.

Saranno consentite non più di 5 uscite anticipate a quadrimestre. Le uscite anticipate per motivi di salute saranno concesse soltanto se l'alunno sarà prelevato da un genitore o un suo delegato.

2. L'uscita anticipata dall'istituto sarà annotata sul registro di classe ed elettronico dal docente presente in classe.

3. Sanzioni

La frequente uscita anticipata sarà sanzionata con l'annotazione sul registro di classe ed elettronico e la comunicazione scritta alla famiglia, per invitare la stessa a far frequentare il proprio figlio in maniera costante.

ART. 7 : ASSENZE NON GIUSTIFICATE (per negligenza)

1. La scuola fornisce a ciascun alunno della scuola secondaria un accesso personale al registro elettronico. In caso di smarrimento delle credenziali di accesso la famiglia in autonomia può provvedere al recupero o alla sostituzione delle stesse.

2. Le assenze vanno giustificate con puntualità utilizzando il registro elettronico. La giustificazione deve essere autorizzata da uno dei genitori o chi ne fa le veci.

3. Le assenze della durata di cinque giorni ed oltre, dovute a malattia, dovranno essere giustificate dal genitore utilizzando il registro elettronico facendo pervenire alla scuola un certificato medico che attesti la durata della malattia, la guarigione completa e la possibilità per l'alunno/a di rientrare nella comunità scolastica.

4. La famiglia dell'alunno è tenuta ad informarsi tramite il registro elettronico circa i compiti assegnati ed altre notizie di suo interesse.

5. Sanzioni

Le assenze non giustificate verranno annotate sul registro di classe ed elettronico e nel caso in cui non vengano giustificate per tre giorni consecutivi, saranno sanzionate con l'annotazione sul registro di classe ed elettronico e la comunicazione alla famiglia. Se la negligenza persiste la famiglia sarà convocata a scuola.

ART. 8 : CARENTI IMPEGNI DI STUDIO

1. Le/gli alunne/i sono tenuti ad annotare sul diario i compiti, ad eseguire e portare a termine regolarmente il lavoro domestico assegnato dai docenti, ad avere cura e a non dimenticare il materiale scolastico e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività.

2. Gli studenti sono tenuti a presentarsi nei giorni fissati dai docenti per le interrogazioni e i compiti in classe. In caso di assenza senza una valida giustificazione o senza preavviso, i docenti possono decidere, a propria discrezione, di non consentire il recupero della prova o di ricorrere ad una prova suppletiva che, tuttavia, sarà valutata applicando criteri più rigidi rispetto a quelli utilizzati per la valutazione degli gli/le alunni/e presenti.

2. Sanzioni

Le abituali mancanze di cui sopra verranno sanzionate secondo il livello di gravità e reiterazione mediante: richiamo orale, annotazione sul registro di classe ed elettronico, comunicazione scritta alla famiglia, convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci.

ART. 9 : DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA SERENITÀ

1. Le/gli alunne/i durante lo svolgimento delle lezioni, sono tenuti ad assumere un comportamento corretto:

- evitare di disturbare ed interrompere il lavoro in classe, ripetutamente e per futili motivi, impedendo al docente di svolgere l'attività didattica e ai compagni di seguire con attenzione. Il disturbo intenzionale è paragonabile ad un'azione di pressione psicologica che limita la libertà personale. Chiunque, con il proprio comportamento, impedisca agli altri di fruire appieno del diritto allo studio e lo privi della serenità necessaria al soddisfacimento di questo fondamentale diritto, si rende responsabile di "interruzione di pubblico servizio essenziale";
- evitare di rendersi protagonisti di interventi inopportuni (giocare, chiacchierare, ridere, lanciare oggetti, ...) durante le attività didattiche;
- evitare di spostarsi o uscire dall'aula senza motivo o autorizzazione.
- è assolutamente vietato portare a scuola oggetti contundenti o che ledono la sicurezza degli altri (coltelli, spray al peperoncino, accendini, catene...)

2. Sanzioni

Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate secondo il livello di gravità e reiterazione mediante richiamo orale, annotazione sul registro di classe ed elettronico, comunicazione scritta alla famiglia, convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci. Si ricorda che l'uso improprio degli strumenti atti ad offendere di cui sopra è perseguibile dal codice penale.

ART. 10: USO IMPROPRIO DEL PERMESSO PER FRUIRE DEI SERVIZI

1. L'accesso ai bagni può essere consentito, di norma, ad un alunno/a per volta previa autorizzazione dell'insegnante e al cambio dell'ora dall'insegnante dell'ora successiva. Tali uscite, tuttavia, non saranno consentite nel corso della prima e della terza ora di lezione, salvo situazioni particolari e reali necessità.

2. I permessi per l'uso dei bagni vengono concessi dai vari docenti che si alternano nel corso della giornata in modo tale che non gravino su una stessa fascia oraria e su un'unica disciplina.

3. Le alunne e gli alunni dovranno ricordare che:

- a. nel bagno è consentito trattenersi per il tempo strettamente necessario;
- b. i sanitari (water, lavabo, ecc) devono essere adoperati in modo corretto dagli utenti che devono aver cura di lasciarli puliti ogni qual volta ne fanno uso;
- c. carte diverse da quella igienica e gli assorbenti vanno gettati negli appositi contenitori;
- d. i pavimenti non devono mai essere sporcati;
- e. le porte e i muri non devono essere imbrattati con scritte o disegni;
- f. è severamente vietato infastidire compagni/compagne;
- g. è severamente vietato fumare.

4. Sanzioni

Chiunque si renda deliberatamente responsabile di una o più infrazioni di cui sopra, verrà punito con l'ammonizione sul registro di classe ed elettronico se non si sono arrecati danneggiamenti e/o fatte molestie ai compagni. I casi di molestie ai compagni, o danneggiamenti alle strutture, determineranno il risarcimento dei danni arrecati all'amministrazione e la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni.

ART. 11: USO SCORRETTO DEL TEMPO DELLA PAUSA

1. La pausa per la consumazione della colazione sarà fruita, da alunne ed alunni, dalle 10.55 alle 11.10. Le alunne e gli alunni dovranno ricordare che:

- durante tale periodo di tempo potranno “riposarsi” e “comunicare” serenamente e compostamente, con i propri compagni e con i docenti senza mai eccedere o mancare di rispetto a nessuno e senza imbrattare l’aula o i corridoi o i locali predisposti per la ricreazione;
- al termine dell’intervallo dovranno rientrare in classe senza ritardi.
- è severamente vietato fumare in tutte le aree dell’Istituto.
- è vietato superare il limite del giardino.

2. Sanzioni

Gli alunni/e che al termine dell’intervallo rientrano in classe in ritardo saranno sanzionati mediante annotazione sul registro di classe ed elettronico.

Eventuali atteggiamenti generalizzati giudicati “poco rispettosi” o “inadeguati” dal docente presente verranno sanzionati mediante richiami verbali. Nei casi più gravi, quando è compromessa la sicurezza fisica e psicologica degli alunni e dei docenti, i responsabili sono puniti con nota sul registro di classe e convocazione dei genitori.

ART. 12: USO SCORRETTO O NON AUTORIZZATO DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE (LABORATORI, AULE SPECIALI, PALESTRA, ECC.)

Le/Gli alunne/i:

1. sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature didattiche della scuola (laboratori, aule speciali, palestra, ecc.);
2. hanno l’obbligo di non accedere alle aule ordinarie momentaneamente chiuse, ai laboratori e agli altri locali della scuola da soli e/o senza una precisa autorizzazione del docente;
3. in caso di necessità o di accadimenti non previsti (es. dimenticanza di un oggetto e altro) non accedono all’aula o ad altro locale se non in presenza di un adulto che faccia parte del personale della scuola.

4. Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con nota sul registro di classe ed elettronico e incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

ART. 13: RELAZIONE CON IL PERSONALE DELLA SCUOLA

1. Gli/le alunni/e sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola: D.S., D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici.
2. Non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o minacciose; non useranno mai violenza fisica.
3. La classe in segno di saluto e rispetto, si leverà in piedi in caso di visita del D.S. o di altra autorità scolastica e al momento del cambio del docente.
4. Sono vietati i festeggiamenti non autorizzati e disciplinati dal D.S.

5. Sanzioni

Le mancanze di rispetto nei confronti del personale della scuola vengono sanzionate secondo il livello di gravità mediante:

- rimprovero verbale da parte del docente di classe e/o dal D.S.;
- annotazione scritta sul registro di classe ed elettronico e comunicazione scritta alla famiglia;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

Le mancanze gravi, specie se ripetute, comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 4 giorni .

ART. 14: ABBIGLIAMENTO NON CONSONO AL CONTESTO SCOLASTICO

1. Le/Gli alunne/i:

- a) devono avere cura dell’igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri.
- b) devono avere un abbigliamento sempre dignitoso ed adatto all’ambiente scolastico. In particolare, vanno evitate eccessive nudità che non si addicono al contesto scolastico. Pertanto,

sono da ritenere non consoni allo stile della scuola abbigliamenti quali: pantaloni eccessivamente strappati, pantaloni corti, bermuda, gonne corte, canottiere, maglie corte, top scollati, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima.

2. Sanzioni

Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate mediante rimprovero verbale da parte del docente di classe e/o dal D.S.. Al terzo richiamo verbale si provvederà all'annotazione sul registro di classe ed elettronico.

ART. 15: REGOLAMENTAZIONE DEI COMPORAMENTI DELLE/DEGLI ALUNNE/I DURANTE GLI SPOSTAMENTI ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA

1. Comportamenti da tenere nel cortile della scuola

All'interno del cortile della scuola gli/le alunni/e:

- a. non devono assumere atteggiamenti di prevaricazione, di cattivo gusto o violenti che possano arrecare un danno ambientale, fisico o psicologico ai compagni. Se ciò dovesse verificarsi, gli alunni devono denunciare al Dirigente scolastico, personalmente o tramite i rispettivi genitori, fatti ed episodi, che possano risultare forme di bullismo o, in ogni caso, atti finalizzati a limitare la serenità e la libertà personale propria o di altri compagni;
- b. in caso di pericolo o in presenza di estranei alla scuola che agiscano in modo da arrecar danno o costituire minaccia agli alunni, si recano all'interno dell'edificio scolastico per chiedere aiuto al personale della scuola;

2. Comportamenti da tenere durante le uscite:

- a. durante i viaggi di istruzione è possibile utilizzare in modo lecito strumenti tecnologici (PSP, telefonini, altro), comunicare con i genitori, produrre video e foto relativi al contesto dell'esperienza in atto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 25;
- b. gli alunni sono tenuti a partecipare con attenzione seguendo con interesse le spiegazioni delle guide e degli insegnanti;
- c. durante la visita ai musei o monumenti, e le rappresentazioni teatrali o cinematografiche gli alunni devono tenere un comportamento rispettoso verso i compagni, gli insegnanti e le figure contestuali con cui interagiscono, nonché verso l'ambiente;
- d. gli spostamenti da un luogo all'altro devono avvenire con ordine secondo le indicazioni del docente.
- e. gli alunni non possono allontanarsi dai docenti di riferimento se non autorizzati dagli stessi.

3. Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare, le mancanze di cui sopra verranno sanzionate con:

- annotazione sul registro di classe ed elettronico e comunicazione alla famiglia
- sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni nei casi più gravi ed esclusione dalle uscite extrascolastiche

ART. 16: MANCATO RISPETTO E/O DANNEGGIAMENTO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE

1. Le/gli alunne/i:

- a. sono tenuti a rispettare e a non danneggiare gli arredi, i muri, le aule, i laboratori e i servizi igienici;
- b. sono tenuti a rispettare e a non danneggiare tutti i sussidi e le attrezzature della scuola.

2. Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con:

- rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe;
- comunicazione scritta alla famiglia e invito a provvedere alla riparazione o sostituzione dell'oggetto o della struttura danneggiati;

- sospensione da 1 a 3 giorni in caso di ostinazione e refrattarietà al rispetto delle regole. La sospensione dalle lezioni sarà prevista anche nel caso in cui siano state disegnate immagini oscene o se siano state scritte parole offensive della dignità della persona.

ART. 17: USO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE & SNACK

1. Le/gli alunne/i sono tenuti a rispettare, a non danneggiare i distributori automatici di bevande e snack e ad utilizzarli solo durante l'intervallo. Sono autorizzati a consumare cibi o bevande nei luoghi e tempi predisposti. Solo in caso di assoluta grave necessità e/o malore possono delegare il collaboratore scolastico del piano a prendere per proprio conto qualcosa.

2. Sanzioni

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno sanzionate con:

- rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe ed elettronico;
- comunicazione scritta alla famiglia.

ART. 18: USO DEL TELEFONO CELLULARE O DI ALTRE APPARECCHIATURE

1. Le/gli alunne/i:

a. non devono usare a scuola telefoni "cellulari" o altra apparecchiatura atta a riprendere suoni e/o immagini.

b. sono tenuti all'inizio delle lezioni a depositare il proprio cellulare nel contenitore che verrà consegnato alla classe. Un docente incaricato provvederà a depositare il contenitore in Presidenza, che verrà chiusa a chiave. Al termine delle lezioni, sotto il controllo del docente dell'ultima ora, gli alunni riprenderanno il proprio cellulare.

3. Sanzioni

Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza, il docente provvederà alla sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza e al ritiro immediato del cellulare, che verrà custodito in Presidenza e riconsegnato al termine delle lezioni.

ART. 19: DIVIETO DI FUMO

1. In base agli articoli 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Tutela della salute dei non fumatori", e 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, "Tutela della salute nelle scuole", **è assolutamente vietato:**

- fumare in tutti i locali dell'Istituto scolastico, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza della scuola;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto scolastico;
- uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico;
- abbandonare sul suolo i mozziconi dei prodotti da fumo (L. n. 221/2015, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali").

2. Il divieto riguarda tutto gli alunni, il personale scolastico e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

3. Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. Per gli **ALUNNI** che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe.

5. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

6. Sanzioni

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

- a. per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare:
1. € 27,50 per violazione in area aperta
 2. € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza
- Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva. La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.
- b. per chi getta a terra i residui delle sigarette si applica la sanzione da €60 a €300 (L. n. 221/2015).
Gli studenti che non rispettino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:
- sospensione fino a 3 giorni con obbligo di frequenza delle lezioni;
 - annotazione sul registro di classe ed elettronico.

ART. 20: OFFESE VERBALI O GESTUALI NEI CONFRONTI DI DOCENTI

1. Gli/le alunni/e

- a. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti dei docenti;
- b. non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o minacciose o gesti irrispettosi;
- c. non useranno mai violenza fisica;
- d. si leveranno in piedi al momento del cambio del docente, in segno di saluto e rispetto.

2. **Sanzioni**

Le mancanze di rispetto nei confronti dei docenti vengono sanzionate con:

- annotazione scritta sul registro di classe ed elettronico e comunicazione alla famiglia;
- sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni.

ART. 21: COMPORTAMENTI CONTRARI ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

1. Gli/le alunni/e

- a. sono tenuti/e ad osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni relative alla sicurezza illustrate dai docenti di classe;
- b. sono tenuti/e ad osservare diligentemente le norme di comportamento durante la simulazione di abbandono edificio.

2. **Sanzioni**

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta:

- annotazione sul registro di classe ed elettronico;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento.

ART. 22: VIOLAZIONE VERBALE, INTIMIDAZIONE O PRESSIONE PSICOLOGICA

1. Gli/le alunni/e

- a. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari;
- b. non rivolgeranno ad essi espressioni irrispettose o minacciose, gesti irrispettosi;
- c. non rivolgeranno ad essi intimidazioni o pressioni psicologiche;

2. **Sanzioni**

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta:

- nota sul registro di classe ed elettronico e comunicazione alla famiglia;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento;
- sospensione da 1 a 3 giorni.

ART. 23: VIOLAZIONE FISICA

1. Gli/le alunni/e

- a. sono tenuti/e ad assumere atteggiamenti di massimo rispetto nei confronti di compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari;
- b. non useranno mai verso di essi violenza fisica come forma di prevaricazione intenzionale.

2. Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta sospensione da 6 a 10 giorni, immediata comunicazione alla famiglia.

ART. 24: MOLESTIE O PRESSIONI PSICOLOGICHE OFFENSIVE PER LA DIGNITÀ E LA LIBERTÀ DELLA PERSONA

1. Gli/le alunni/e:

- a. sono tenuti/e a rispettare il diritto di tutte le persone ad essere trattate con dignità e rispetto;
- b. si asterranno da ogni tipo di molestie e pressioni psicologiche che possano colpire una persona e renderla vittima di soprusi ed eviteranno comportamenti che possano emarginarla con la conseguenza di turbarne gravemente l'equilibrio psichico, condizionandone la fiducia in se stessa e la capacità di studio;
- c. si asterranno da ogni comportamento sgradevole, anche a connotazione sessuale, offensivo per la dignità e la libertà dell'essere umano.

2. Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta sospensione da 6 a 10 giorni, immediata comunicazione alla famiglia.

ART. 25: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY per ripresa e diffusione non autorizzate di immagini, informazioni varie e per uso di oggetti, di corrispondenza e di tutto ciò che attiene alla sfera privata

1. Gli/le alunni/e

- a. sono tenuti/e a rispettare la privacy di tutto il personale della scuola: D.S., D.S.G.A., Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici;
- b. sono tenuti/e a rispettare la privacy dei compagni della propria o di altre classi o dei loro familiari;
- c. non violeranno la privacy mediante: ripresa non autorizzata di immagini fisse o video, maneggiando oggetti non propri o rovistando negli zaini, nelle tasche, ecc. , leggendo la corrispondenza e tutto ciò che attiene alla sfera privata.

2. Sanzioni

L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporta:

- annotazione sul registro di classe, ritiro dell'apparecchiatura e comunicazione alla famiglia;
- custodia dell'apparecchiatura e riconsegna alla famiglia mediante comunicazione da parte del docente;
- incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento in caso di atti ripetuti;
- sospensione da 1 a 6 giorni per violazioni che hanno implicato la ripresa fraudolenta di immagini.